DIRITTO OP. STRAORDINARIE

ESAME: non articoli a memoria ma ragionamento su disciplina a seconda dell'operazione sapere le massime notarili - orientamenti interpretativi seguiti dai notai per decidere se delibera ammissibile (tutte le operazioni straordinarie richiedono deliberazione assemblea soci - richiedono modifiche strutture società e capitale e numero azioni sono indicati nel registro imprese previa delibera assemblea)

- frequentati- argomento a scelta iniziale

PROGRAMMA: 1) introduzione - concetti già visti ma dal punto di vista giuridico 2) aumento di capitale (intorno al quale vengono costruite le altre operazioni) 3) riduzione del capitale sociale 4) fusione (soggetta a disciplina più articolata e complessa) 5) scissione 6) processi decisionali - come vengono decise 7) considerazione delle operazioni straordinarie nella crisi di azienda 8) operazioni particolari (leverage by out...)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

DEF. *non* esiste definizione *normativa* di operazioni straordinarie ma nella prassi si definiscono tali alcune **operazioni** societarie che si contraddistinguono o sono accomunate dal fatto che a queste <u>consegue</u> una <u>modifica della struttura</u> organizzativa della società - struttura proprietaria - capitale

Sono operazioni "economiche" "straordinarie" dal punto di vista gestionale

- = eccedono l'ordinaria amministrazione, finalità di fisiologico sviluppo, operazioni una tantum
- -> *tutte* le operazioni di *crescita esterna / allargamento del perimetro* di un impresa (con tutte le implicazioni che ne derivano sinergie ecc...
- + solo se incide sulla struttura del capitale e sulla struttura organizzativa dal punto di vista del nostro corso per considerarle straordinarie, non è sufficiente che la società si limiti a investire nell'acquisto di un bene (fa parte del normale ciclo economico di ogni società) e neanche che comporti la modifica del perimetro dell'attività altrimenti dal punto di vista dei soci sarebbero solo investimenti come tanti altri

Per i soci cambia la compagine sociale, cambierà la quantità delle azioni, il valore delle quote (es. per pagare emetterà nuove azioni e ciò riduce la posizione dei soci), incide sul potere dei singoli soci economico e amministrativo - potevano esercitare certe prerogative (es. deliberazioni più rilevanti a statuto è previsto una maggioranza diversa)

- * l'impatto della posizione relativa dei soci dipenderà dal numero di nuove azioni e della posizione amministrativa
- ==> dipende dalla tecnica con cui si realizza l'operazione imprenditoriale
 - * Quando è un operazione straordinaria **non cambia** la disciplina dell'**atto traslativo** (= la tecnica con il quale si acquisisce) per il quale <u>valgono le regole generali</u> in materia di

trasferimento dell'azienda (per vari aspetti es. trasferimento debiti, crediti, rapporti di lavoro ecc.. debiti ne risponde acquirente nel limite in cui iscritte ecc...) cambia che alla stessa operazione economica consegue una modifica del capitale sociale che incide direttamente sulla posizione dei soci (il corrispettivo è rappresentato da azioni)

La stessa operazione ha diversa incidenza sulla struttura organizzativa e perciò è da ritenere operazione straordinaria

Es. società acquista altra società pagando con corrispettivo in azioni anziché con denaro

NB: IAS non distinguono a seconda di quale sia il corrispettivo ma a livello giuridico nazionale si trattano le operazioni in modo diverso perché ogni tecnica può incidere in modo diverso

TECNICA -> DIVERSA DISCIPLINA

RATIO DISCIPLINA

entrano in gioco interessi diversi: dei soci a non vedere sovra-diluita la propria partecipazione

- 1) creditori sociali si deve tutelare l'interesse a che il patrimonio iscritto corrisponda al reale *principio* "tutela *dell'effettività* del *capitale* sociale" (in quanto il capitale è la garanzia dei creditori) se la stessa operazione è realizzata attraverso conferimento in natura
- -> **perizia -** che certifica che il valor dell'azienda conferita è almeno pari al valore che sarà iscritto nel bilancio della acquirente
- * richiesta da chi esegue il conferimento, da chi effettua l'apporto

Es. chi cede una azienda, conferisce un azienda verso corrispettivo in azioni deve richiedere al tribunale una perizia perché sia certo che i beni dell'azienda non siano iscritti a valore fittizio, che la consistenza patrimoniale e le prospettive reddituali giustifichino il valore a bilancio della acquisita

NB: la stessa operazione di cessione di una azienda nel caso di corrispettivo in azioni non impiega risorse preesistenti ma apporti di capitale, sono emesse nuove azioni

Es. acquisto società

È davvero così rilevante la distinguere operazioni straordinarie e non? si, perché se parliamo di annacquamento del capitale, ossia quando gli amministratori decidono di acquistare una azienda a un P di 100 e sostituiscono a bilancio 100 di liquidità con 100 di valore di azienda supponendo che sbaglino la valutazione ed emerga che l'azienda acquisita ha valore inferiore a ciò che si è pagato, chi ha finanziato l'acquisto è stato indotto in errore (prendendo in considerazione un valore del patrimonio superiore al reale) ma la legge si limita a prevede l'obbligo in capo agli amministratori di 1) redazione del bilancio 2) eventuale svalutazione il patrimonio Se invece l'operazione fosse finanziata con apporto di capitale, l'azienda acquirente aumenta il proprio patrimonio di 100 (per effetto dell'emissione di nuove azioni si forma nuovo capitale) pertanto la legge richiede che sia certificato il valore di ciò che si acquisisce

2) <u>soci</u> - i soci potrebbero subire un danno dovuto alla *diluizione* della partecipazione in una misura <u>non giustificata</u> per effetto dell'apporto fatto dei nuovi soci <u>se</u> per un operazione gli <u>amministratori</u> <u>sbagliano</u> valutazione e <u>attribuiscono</u> alle <u>azioni</u> un <u>valore inferiore</u> al reale valore; l'operazione incide sulla loro situazione soggettiva

NB: il **socio può impugnare** la delibera dell'assemblea dimostrando la scorretta valutazione —> Perciò la particolare normativa prevede:

- **soci** sono competenti a **delibera**re le operazioni straordinarie - decidere se fare operazioni (non amministratori)

- amministratori che propongono l'operazione, predispongono una relazione all'assemblea per giustificare la congruità dell'operazione (in termini di P di emissione di azioni o il numero emetterà) Es. anche nell'operazione di cessione di azienda con corrispettivo in denaro (non straordinaria) vi sarà relazione degli amministratori in cui si valuta avviamento, consistenza patrimoniale, giusto valore dei crediti dell'azienda acquisita; ma diverso è quando si acquista con corrispettivo in azioni perché si deve anche valutare il valore della società acquirente, quale è il valore delle sue azioni, perché si dovrà definire il rapporto idoneo per definire quante azioni sono da assegnare in corrispettivo (es. rapporto 2 a 1)

Es. ipotesi 1) anche dal punto di vista dei soci è diverso - se la società acquirente ha valore 1000 - capitale sociale diviso in 100 azioni ognuna del valore di 10€ gli amministratori investono 100 nell'acquisto di una azienda il cui reale valore si scopre successivamente essere zero si brucia ricchezza - la società ha valore 900 (da 1000) e le azioni dei soci post operazione valgono 9€ - il rischio di impresa gravante sui soci si riflette sempre sul valore delle loro azioni, se gli amministratori compiono errori nelle scelte di investimento si riduce il valore delle partecipazioni MA in questo caso la riduzione del valore è in realtà l'effetto riflesso di un danno che colpisce in primis il patrimonio sociale - in prima battuta è il patrimonio sociale a subire un danno e si scarica attraverso la società sul valore delle azioni

—> se da un punto di vista finanziario non è rilevante dal punto di vista giuridico si **configura** come **"danno subito indirettamente dai soci in conseguenza della gestione sociale" -** caso è possibile promuovere **l'azione sociale** di **responsabilità** (agire sarà la società in quanto persona giuridica che ha subito il danno) e **che**, qualora l'azione avesse successo, comporta l'**obbligo per** gli **amministratori** di **versare l'ammontare perso** colmando cosi la riduzione subita dal patrimonio

Ipotesi 2) se l'acquisizione a P 100 dell'azienda avviene assegnando 10 azioni di nuova emissione (deriva da valutazione comparativa - quanto valgono le mie azioni e quanto l'acquisita) - il capitale sarà diviso in 110 azioni (non più 100) sempre di valore 10; quando si scopre che l'acquisita ha valore zero il danno subito dai soci è lo stesso anche - la società aveva e ha ancora lo stesso valore di 1000 (ha acquisito zero) dal punto di vista economico **MA dal punto di vista dei soci** questo comporta che **ogni azione** ha un **valore inferiore, perché** il **patrimonio** di 1000 è **suddiviso in un maggior numero** di azioni (110)

Non solo le azioni rappresentano quota capitate inferiore ma valgono anche meno, hanno subito una perdita di pari entità, allo stesso errore consegue un risultato analogo ossia la riduzione valore delle azioni dei soci

MA dal punto di vista giuridico è diverso per il modo in cui lo stesso danno si diverbera sulla posizione dei soci, la società non ha subito alcun danno continuerà ad avere patrimonio pari a 1000

-> c.d. "danno diretto ai soci" - che potranno reagire direttamente per il risarcimento del danno

* ecco perché ci sono cautele maggiori in operazioni di questo tipo (scelta soci ecc...)

==> La differenza sostanziale tra le due operazioni sta nel fatto che i soci sono parti sostanziali di questo scambio - con il corrispettivo in azioni è come se il P fosse pagato direttamente dai soci attraverso la riduzione della propria quota (torta divisa in più fette)

Ipotesi 3) corrispettivo in azioni ma la cessione avviene da un altra società cui unico asset l'azienda, quindi cedendo l'azienda cede tutta la sua attività

* per il venditore significa investire e partecipare al processo di creazione del valore dell'azienda che la acquisisce perché riceve delle azioni dell'acquirente

Post operazione la società alienante sarà una scatola vuota composta solo da azioni della società acquirente - che senso ha avere società cui unico asset sono azioni di altre società?

Può sembrare meglio assegnare direttamente le azioni ai soci della alienante, è anche più vantaggioso fiscalmente; **oppure** eseguire altre operazioni come la **fusione** che consente di realizzare un risultato economicamente simile all'acquisto verso corrispettivo in azioni - ma <u>che</u> consente anche di <u>far confluire le azioni direttamente ai soci della società ceduta</u> - permette di arrivare allo stesso risultato al quale si arriva

con la prima operazione e liquidazione delle azioni ai soci ma con un operazione - la fusione - che non è vicenda traslativa, non vi è trasferimento, né capital gain - **MA** *non* è *meglio perché* è *diverso* è l'incidenza sugli *interessi* che vengono *in considerazione*;

- non si applicano le norme di *responsabilità* dei *debiti nei limiti delle risultanze delle scritture* contabili obbligatorie; la società incorporante è solidalmente e illimitatamente responsabile per tutti i debiti RATIO: <u>la fusione estingue la società incorporata si estingue</u>, non ci sarebbe più soggetto diverso dalla incorporante cui imputare i debiti quindi il il loro trasferimento è la conseguenza successoria dell'unione del patrimonio; per effetto di fenomeno di successione universale si subentra in tutte le attività e passività mentre nell'operazione di compravendita resta in vita l'alienante purché composta solo di azioni dell'acquirente
- Diverso dal conferimento in natura l'apporto per *fusione non richiede perizia* che attesti che sia almeno pari al sovrapprezzo il valore dell'acquisita, dal punto di vista della società che riceve l'azienda è sempre un apporto a patrimonio, emetterà nuove azioni e aumenterà capitale c'è formazione di capitale RATIO: il legislatore la assume come vicenda di continuità fusione atto tra società i cui attivi e passivi a bilancio già revisionato ecc..

IN BREVE: sono operazioni straordinarie quelle operazioni che incidono su capitale e struttura organizzativa MA a seconda della tecnica con il quale si realizzano richiamano interessi dei soci e dei creditori diversi e perciò sono sottoposte a diversa normativa

DISCIPLINA

OBIETTIVO: le norme di diritto delle operazioni straordinarie sono volte a comporre e regolare un conflitto di interessi tra soci O tra soci e creditori (es. norme sulla perizia)

Elemento **CARATTERIZZANTE** la disciplina delle operazioni straordinarie è che (vedremo trasversalmente in tutte le tecniche) **da rilevanza giuridica al** profilo della **valutazione** - operazione di stretta natura aziendalistica

L'intera disciplina delle operazioni straordinarie poggia sulla considerazione e sulla misurazione del valore economico dei complessi aziendali (es. problema congruità del patrimonio aziendale, rapporto azioni conferite)

Rileva la **CONGRUITÀ** delle valutazioni

= congruità significa **ragionevolezza nell'applicazione dei criteri** nella prassi di valutazione aziendale

Il c.c. non definisce cosa si debba intendere congruo prevede solo che gli amministratori illustrino i criteri di valutazione seguiti per arrivare a quella proposta E che il collegio sindacale esprima il proprio giudizio sulla congruità

NB: vi è un punto di convergenza tra disciplina giuridica e quelle economico-aziendale

DISCIPLINA SPA

Per i soci la SpA è uno strumento di investimento

—> infatti si diventa soci non solo e non sempre per partecipare all'attività sociale anzi sappiamo che <u>nel modello legale della SpA</u> *i soci non possono ingerirsi nella gestione* dell'attività, investono una somma di denaro e *hanno* la *prospettiva di vedere remunerato il loro investimento*, si

assumono un rischio di impresa perché abbiamo visto che tale rischio si scarica sempre alla fine sul valore delle azioni possedute dai soci

NB: diverso società di persone in cui il socio è anche incaricato della gestione

In questa ottica la disciplina della SpA si occupa non solo degli aspetti propriamente organizzativi (la società come persona giuridica, chi la amministra, responsabilità amministratori, articolazione e competenze tra amministratori e soci, i modelli di governo societario ecc...) ma è anche la disciplina dei "valori economici" coinvolti nell'operazione sociale e questi valori costituiscono la struttura finanziaria della società

* Abbiamo visto che lo studio delle operazioni straordinarie è sostanzialmente lo studio di operazioni che coinvolgono e modificano la struttura finanziaria e con essa il capitale e quindi anche la posizione soggettiva del socio

-> STRUTTURA FINANZIARIA

Se vista come un **insieme** di **pretese che soggetti diversi** vantano **sul patrimonio sociale** e hanno natura diversa e sono normati in modo diverso **è logico che la disciplina giuridica** dei valori economici è una disciplina in **primis volta a risolvere e comporre i conflitti** di interessi che si possono esservi tra le diverse categorie di soci e dei creditori

Es. tema di congruità dei valori - come allocare capitale di società in operazione di fusione - compone conflitto di interessi tra chi possiede già azioni e chi deve averle

La struttura finanziaria si deve analizzare da un punto di vista giuridico partendo da un concetto semplice - quello del PATRIMONIO SOCIALE

DEF. insieme dei beni di cui la società è titolare

rappresentazione statica e semplicistica di ciò che troviamo nell'attivo dello SP

FUNZIONE

A) funzione produttivistica - dal punto di vista economico in senso più ampio è <u>l'insieme di attività</u> che la società impiega nel suo ciclo economico per generare un plusvalore, per produrre un reddito

- * 2 questioni che si pongono in questa prospettiva
- 1) <u>l'idoneità del bene</u> a concorrere alla creazione di valore nel ciclo economico ha anche delle precise ricadute di natura giuridica <u>quali beni</u> hanno <u>dignità di beni conferibili</u> quali beni configurano entità conferibili e cioè se apportati dal socio danno diritto a ricevere in cambio una partecipazione al capitale
- —> se i **conferimenti in natura** si hanno quando un socio apporta un **bene** che entra nel patrimonio, **concorre a formare l'attivo**, compone un capitale **dovremmo presumere** che possono essere apportati **solo beni** astrattamente **suscettibili** di **essere espropriati** (che domani un tribunale potrebbe alienare con incanto)

E i beni immateriali? il tribunale non potrà metterli all'asta, non hanno valore intrinseco/ proprio disgiunto dall'attività a cui apporta valore - il creditore qualora lo espropriasse non ne trarrebbe utilità dal suo utilizzo

Es. lista clienti - il potenziale socio ha contatti molto radicati con 200 clienti con il quale la società potrebbe essere interessata a relazionarsi - ne conosce i bisogni le esigenze le caratteristiche che ricercano nei prodotti

2) <u>a chi è destinato</u> il valore che la società genera, i risultati derivanti dall'impiego del proprio patrimonio?

spetterebbe a due grandi categorie - <u>soci</u> e <u>creditori</u> - <u>entrambi hanno l'aspettativa a</u> **vedersi destinato** il risultato utile derivante dall'impiego del patrimonio, sono entrambe categorie di soggetti che **vantano una pretesa giuridicamente qualificata** alla destinazione del risultato del patrimonio sociale

Si dice che la **gestione sociale** è svolta **nell'interesse dei soci**

il c.d. "<u>interesse sociale</u>" è definito come interesse comune dei soci alla massimizzazione del valore del loro investimento e alla remunerazione del loro investimento - traggono profitto dagli utili o dal provento percepito con la cessione a prezzo maggiore rispetto a quello pagato I *soci* sono tipicamente considerati proprietari ma dal punto di vista della struttura finanziaria sono una delle due categorie che ha aspettative della destinazione sociale - essi *in particolare* hanno *diritto* sul *patrimonio netto* (= al netto delle passività) *non l'intero* patrimonio —> Quindi la pretesa / attesa dei soci è che gli sia destinato non il risultato ma solo l'eccedenza che non è destinata alla soddisfazione dell'altra categoria (creditori)

le due grandi categorie **sono distinte** per natura giuridica della pretesa:

- i *creditori* hanno *pretesa fissa* (c.d. "fix plaid") hanno un *diritto soggettivo* a vedersi destinata una certa quota del risultato dell'attività sociale e se la società non adempie possono agire con *esecuzione forzata*

i creditori a differenza dei soci sono estranei alla gestione

- I **soci non** hanno diritto **soggettivo** alla distribuzione dei risultati, hanno un diritto **residuale** (soddisfatti su quanto residua) un aspettativa solo **eventuale** traggono un profitto <u>solo se</u> l'attività sociale genera un <u>surplus rispetto</u> a quanto necessario per remunerare tutti <u>coloro</u> che hanno finanziato ad altro titolo l'attività sociale
- * "principio del netto" = possono distribuirsi solo la quota che eccede le passività La società è gestita nell'interesse dei soci perché è la ragione ultima per il quale la società opera, tra le diverse categorie destinatarie dei risultati è la sola che decide gli indirizzi gestionali, per ragioni di natura economica sono portatori di interesse di natura residuale e quindi hanno interesse a gestire la società, ad indirizzare la gestione sociale verso l'efficienza economica e la creazione di valore sono incentivati a far la scelta migliore anche quando comporta un sacrificio
 - * <u>è confermato dai principi</u> in materia di <u>liquidazione</u> quando la società cessa di esistere per decisione dei soci o per decorrenza del termine fissato (l'investimento soci ha orizzonte temporale limitato) i soci hanno diritto di ricevere solo ciò che residua dalla liquidazione dopo il soddisfacimento dei creditori; questo vale alla fine dell'attività <u>il socio realizza se</u> la <u>differenza</u> tra quanto <u>investito</u> e quanto <u>percepito</u> al termine è positiva (ha guadagnato) o negativa (ha perso) vale anche durante, il bilancio d'esercizio fotografa i periodi intermedi, il socio non ha diritto all'utile ma si realizza l'aspettativa del socio se la società ha un surplus dopo il pagamento dei finanziatori

B) funzione centrale di garanzia per i creditori

—> principio di <u>"responsabilità patrimoniale" ex art. 2740</u> - "il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio presente e futuro" - **della società -** per obbligazioni e debiti che la società contrae (risponde la società con tutto il suo patrimonio)

In concreto è la possibilità per i creditori di soddisfarsi attraverso l'espropriazione dei beni della società qualora questa non risponda dei propri debiti

Il patrimonio sociale nella sua interezza garantisce i creditori, assolve una funzione fondamentale - è una sorta di valvola che regola il conflitto tra pretese creditori e attese dei soci, misura quanta parte di ricchezza della società anno per anno i soci possono distribuire e quindi destinare a remunerare il loro investimento

- -> II BILANCIO non è solo un documento fondamentale gestionale (utile per chi gestisce, perché possa capire osservare l'andamento) ma è innanzitutto un fondamentale strumento di soluzione di questo conflitto tra interessi dei soci e dei creditori in merito alla gestione delle loro reciproche aspettative
- perché <u>indica</u> esattamente <u>il surplus</u> parte di <u>ricchezza</u> della società <u>che spetta</u>
 economicamente <u>ai soci</u>, misurare il PN attraverso il bilancio significa determinare cosa spetta ai soci e cosa ai creditori <u>e utile</u> <u>potenziale garanzia aggiuntiva</u> per i creditori

<u>Surplus</u> = conferimenti apportati inizialmente dai soci (formano il patrimonio iniziale), confrontato con il patrimonio finale

E' il valore generato o consumato dall'impiego del patrimonio sociale, cosa l'attività ha generato nei confronti dei soci, quale è il valore aggiunto di cui questi possono appropriarsi **Ovviamente** i **soci** non devono aspettare la fine della vita della società, **sono remunerati anche nel corso** della vita della società **per questo** l'ordinamento societario prevede i **bilanci intermedi** (cadenze periodiche una volta l'anno) ma la logica è la stessa confronto il patrimonio 1/1 e 31/12

"<u>utile di esercizio"</u> - <u>risultato intermedio, valore generato ma provvisorio (</u>l'anno successivo potrebbero registrarsi perdite che annullano la creazione di valore fino ad allora generata e quindi gli utili già conseguiti)

La sua destinazione è una delle decisioni fondamentali che i soci sono chiamati ad assumere durante la vita della società - è forse l'unica decisione con il quale i soci possono incidere direttamente sulla struttura finanziaria della società - la legge consente la distribuzione ma i sono possono decidere di lasciare la liquidità nella società per nuovi investimenti ecc..

—> L'accumulo accresce il patrimonio, quando decidono di lasciarlo in società ovviamente aumenta il PN (riserve) migliora la posizione dei creditori sociali per i quali aumentano le garanzie- sono già garantiti dal fatto che una fetta di attività deve restare sempre in società il PN è una garanzia ma in più vi sono utili accantonati che fin tanto che restano in società è un indice di maggiore solvibilità patrimoniale

NB. è *garanzia volatile* perché i valori appartengono idealmente ai soci che in qualunque momento potrebbero deliberare negli esercizi successivi la distribuzione dell'eccedenza di Patrimonio rispetto alle passività

Il PN definisce la parte di ricchezza distribuibile dai soci e quindi le decisioni dei soci riguardanti la distribuzione dell'utile incidono sulla struttura finanziaria della società è la regola di default

Una <u>regola</u> di <u>attribuzione imperfetta</u>, perché il <u>bilancio per sua natura è imperfetto</u> - fotografa molto ma non tutto

Es. se vi sono processi in corso vi è regola che disciplina come si rappresenta il rischio insito nel bilancio (obbligo iscrizione a fondo per eventuali uscite che potrebbero derivare dall'esito negati del processo) è una regola contabile ma ha funzione giuridica precisa - è in funzione di cosa gli amministratori devono iscrivere a bilancio per questa causa, delineando ciò che dovrebbe essere destinato all'attore della causa nel caso fosse in sentenza previsto il risarcimento del danno

Es. fondo per rischi e oneri futuri determina il limite di ciò che i soci possono distribuire Chiaramente un bilancio falso, troppo prudente o che ignora rischio altera la fondamentale regola di funzionamento della società per azioni ossia che il PN spetta ai soci

MA il bilancio non è unico strumento di determinazione della regola di distribuzione e attribuzione del risultato e di composizione di conflitto ci sono tante ALTRE REGOLE:

1) doveri degli amministratori di SpA di preservare integrità del patrimonio sociale devono agire considerando gli interessi anche dei creditori;

i soci possono in qualunque momento deliberare la distribuzione convocando assemblea ma gli può essere impedito dagli amministratori se sono consapevoli di dover far fronte a spese e oneri (conflitto tra amministratori e soci), o qualora tutto il patrimonio fosse immobilizzato gli amministratori dovrebbero richiedere finanziamenti per distribuire ai soci (anziché per finanziarie attività) e ciò crea squilibrio finanziario per quanto a livello contabile tutto torni, si priva la società di risorse; in prossimità della scadenza di obbligazioni il pagamento dei soci potrebbe impedirne il rimborso

—> gli amministratori *possono rifiutarsi di distribuire MA di fatto sono sempre i soci gli arbitri* della contesa perché *possono*_sempre revocare gli amministratori *e scegliere amministratori che si disinteressano* dei creditori e per questo entra in gioco al responsabilità degli amministratori in caso di insolvenza della società - *i creditori possono agire nei confronti degli amministratori* per aver favorito indebitamente i soci rispetto a loro per non aver preservato la consistenza patrimoniale

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Le poste in cui si scompone sono distinte in quanto ognuna assoggettata a un diverso regime che attiene alla sua disponibilità - alcune sono effettivamente disponibili, altre no

1) CAPITALE SOCIALE

= valore in euro dei conferimenti iniziali effettuati dai soci in società

<u>MA non tutti</u> i conferimenti iniziali confluiscono nel capitale sociale perché i soci possono decidere quanta parte costituisce e viene imputata a capitale sociale e **quanto a "riserva sovrapprezzo"** che

è la parte di PN che i soci decidono, nel rispetto del limite minimo, di assoggettare a una disciplina meno vincolistica

È scelta che attiene alla struttura societaria, *da maggiore flessibilità per* in futuro *assorbire perdite* senza intaccare capitale o *distribuire*

Regime dispositivo: particolare disciplina vincolistica del capitale sociale è parte di PN per il quale i soci si privano del potere di disporne - decidono attribuirla stabilmente alla società

* regola fissa capitale minimo 50.000€

Il vincolo consiste nel fatto che la posta "capitale sociale" non è disponibile

* la distribuzione del capitale configura reato illecita distribuzione dei conferimenti

MA non assolutamente indisponibile - ci sono situazioni in cui i soci possono - se risultasse nel tempo eccessivo rispetto alle effettive necessità - ridurlo **ma** non è sufficiente **delibera** ordinaria occorre una **delibera straordinaria e in assenza di opposizione dei creditori** (a differenza della distribuzione delle riserva sovrapprezzo hanno diritto di opposizione)

Può anche aumentare per nuovi conferimenti

- -> è l'effettiva garanzia per i creditori sociali che possono fare legittimo affidamento che il valore del capitale sociale resterà sempre in società
- Ha fondamentale funzione organizzativa
- _ concorre all'accertamento periodico, attraverso il bilancio, di quanto i soci possono distribuire (patrimonio eccedente passività e capitale sociale);
- _ consente la **misurazione** dei **diritti, situazioni soggettive** dei soci, **ripartizione** del **potere**, regola i rapporti tra i soci che partecipano al capitale sociale, suddiviso in quote di cui ne sottoscrivono una di capitale sociale che riflette il diritto nella ripartizione degli utili <u>è suddiviso in azioni</u> per misurare i diritti dei soci:
- ha <u>funzione</u> di <u>garanzia</u> per i creditori sociali ma <u>in realtà</u> il capitale <u>minimo è 50.000</u> per imprese di grandissime dimensioni <u>è insufficiente per assolvere</u> tale funzione, inoltre la sua <u>determinazione</u> è sostanzialmente <u>rimessa</u> alla libera decisione dei <u>soci</u> ed è paradossale pensare che una garanzia dipenda dai soci <u>è un piccolo cuscinetto</u> per i creditori;

 NB: ricorda che la garanzia per i creditori è rappresentata dall'intero patrimonio liquidabile in realtà, non solo dal capitale
 - * **Non** è espressamente previsto nel c.c. un **principio di adeguatezza** (soglia necessaria al di là del limite minimo di legge)
 - <u>"adeguato" inteso come ragionevole</u> in <u>rapporto ai rischi</u> che la società sopporta perché a parità di dimensioni possono avere rischiosità diversa;
 - <u>Si è dubitato</u> e discusso su <u>che la società potesse proseguire</u> solo avendo un "capitale adeguato", si è sostenuto che la società dovrebbe andare in <u>liquidazione se non ha capitale</u> <u>sufficiente</u> a <u>conseguire il suo obiettivo</u> sociale *ma non è cosi* ormai è accettata l'idea che il capitale non debba essere adeguato alle dimensioni dell'impresa

MA nella prassi poi non è cosi non ci sono attività che hanno capitale minimo esiguo rispetto all'attivo per la *forza indiretta del mercato* - i <u>finanziatori non</u> sarebbero <u>disposti a</u>

<u>finanziare</u>, fornitori a instaurare rapporti... il mercato in generale spinge la società ad adeguare il capitale al necessario *per potersi relazionare* con i finanziatori

* in ogni atto è imposto di indicare il proprio capitale sociale - è un elemento su cui il mercato fa affidamento e segnaletico della dimensione dell'azienda

Una struttura patrimoniale troppo volatile porterebbe i finanziatori a <u>richiedere un aumento</u> <u>del capitale</u> perché siano disposti a finanziarie

* si può aumentare anche gratuitamente non servono apporti è sufficiente imputare a capitale valori già un società ma a riserva; decisione che spetta ai soci perché comporta modifica statuto)

Di fatto l'ammontare di capitale è fissato dai soci ma sotto la pressione delle forze del mercato - quindi i soci non sono sempre liberi di plasmare la struttura della società che preferiscono

Questo *vale per i creditori volontari* - finanziatori, clienti che appaltano lavori ecc... Sono *esclusi* i creditori *involontari* - consumatori

Es. società farmaceutica che produce farmaci che arrecano danni i clienti non hanno forza di richiedere un aumento di capitale - non possono rifiutarsi di acquistare il farmaco

- * Soglia ex lege di capitale minimo 50.000 significa che le passività devono eccedere le attività per almeno 50.000 per le dimensioni tipiche delle SpA oggi è esiguo MA imporlo di 1€ sarebbe comunque diverso permetterebbe di operare fin quando la differenza tra attività e passività non fosse già negativa
- —> la **società che a causa di perdite ha ridotto** il proprio capitale (in primis le perdite erodono la parte disponibile del patrimonio riserve **ma** poi anche il capitale sociale) fin tanto che il capitale sociale **resta sopra il minimo** la società può limitarsi a ridurre il capitale e **i creditori non hanno diritto di opposizione**

se scende al di sotto del minimo legale - regola fondamentale prevede che gli amministratori convochino l'assemblea, cessino operazioni e i soci hanno la scelta tra ricapitalizzare o chiudere - è una causa di automatico scioglimento della società

* è una valvola di sicurezza impedisce di operare con capitale inferiore a 50.000 Prevedere il capitale minimo **rappresenta una tassa di ingresso, assicura che** ci si avvalga dello strumento **SpA solo per iniziative con un minimo di serietà** ci deve essere qualcuno disposto a investire almeno 50.000

NB: In alcuni ordinamenti non è prevista una soglia di capitale minimo, possono avere anche passività maggiori delle attività;

In tal caso si rimette il conflitto tra soci e creditori al mercato - il mercato potrebbe anche ritenere che la società può stare sul mercato e quindi operare seppur il suo PN è negativo - potrebbe avere tanto debito ma magari scadenza lontana e produce tanta cassa; MA sono ordinamenti con norme più stringenti nel reprimere gli abusi della personalità giuridica.

Il regime giuridico delle SpA in molti paesi della CE esige che la società sia dotata di un patrimonio corrispondente ai conferimenti effettuati o promessi dai soci per un ammontare